



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 67/19/CIR**

**Definizione della controversia  
Romano/R.T.I. S.p.a.  
(GU14/877/18)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 5 aprile 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”, e in particolare l’articolo 2, comma 2;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA l'istanza del Sig. Romano, del 2 maggio 2018;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* il *Regolamento sugli indennizzi* vigente al momento della presentazione dell'istanza, e dunque nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n. 347/18/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. La posizione dell'istante**

L'istante lamenta l'attivazione di servizi non richiesti riconducibili al codice contratto n.1-113758215488.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato che:

a. nell'effettuare un controllo del proprio conto corrente, in data 28 settembre 2017, l'istante riscontrava un addebito di euro 39,00 da parte della società R.T.I. S.p.A. risalente al giorno prima;

b. in relazione a tanto, contattava l'operatore che, con *email* del 3 ottobre seguente, gli trasmetteva copia del "*presunto*" contratto dal quale rilevava che l'intestatario era residente ad un indirizzo diverso dal proprio;

c. ciò stante, presumendo di essere vittima di un furto d'identità, il Sig. Romano sporgeva denuncia all'Autorità giudiziaria e il 7 ottobre 2017 diffidava l'operatore dal dare esecuzione al contratto n.1-113758215488 in quanto mai sottoscritto.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

- i. la restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente bancario;
- ii. l'annullamento del contratto;
- iii. il risarcimento dei danni.

## **2. La posizione dell'operatore**

La società R.T.I. S.p.A., ha premesso di non aver mai incassato l'asserita somma di euro 39,00, né alcun altro corrispettivo contrattuale. Infatti, "*a seguito delle rimostranze presentate dal Sig. Romano alla Banca Nazionale del Lavoro (Filiale di Telesse Terme), il trasferimento del corrispettivo contestato è stato immediatamente bloccato dalla stessa Banca, così che il cliente non subisse alcun pregiudizio patrimoniale. La circostanza da qua sarebbe facilmente verificabile esaminando gli estratti conto. Peraltro, a meri fini contabili, R.T.I. S.p.A. ha emesso la nota di accredito n. 11717753237 di euro 39,00, in*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*atti, e ha provveduto a cessare il contratto contestato sin dal 27 ottobre 2017, accogliendo il reclamo presentato dall'utente."*

Le predette circostanze sono state rappresentate al Sig. Romano anche in sede di udienza di conciliazione, tuttavia l'istante non ha manifestato alcuna volontà di pervenire ad una composizione in via conciliativa della controversia, nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Ciò premesso, l'operatore ha precisato di essere estraneo a qualsiasi attivazione non richiesta di servizi. Il contratto dal codice n. 1-113758215488 è, infatti, riferibile al Sig. Romano, che risulta aver aderito alla proposta contrattuale, inserendo tutti i propri dati, tramite la piattaforma online di Mediaset Premium. Il 14 settembre 2017, l'utente ha poi confermato la propria volontà con SMS dal numero di cellulare n. 3510451307. Pertanto, *"anche dando credito alle prospettazioni del Sig. Romano sul furto di identità, l'operatore dovrebbe essere considerato parte lesa al pari dell'istante"*.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

In via preliminare, giova precisare che, ai sensi dell'articolo 14 del *Regolamento*, essendo stata sporta denuncia all'autorità giudiziaria, la questione attinente alla legittimità del contratto è sottratta alla competenza dell'AGCOM.

Ciò premesso, si vuole comunque osservare che l'utente non ha provato l'effettivo incasso da parte dell'operatore dell'importo contestato di euro 39,00 (trentanove/00), di cui chiede la restituzione. Pertanto, atteso che la Società ha dichiarato in memorie di non aver effettuato il prelievo, si rileva che l'istante non ha provato il contrario.

Per le ragioni che precedono l'istanza del Sig. Romano non può trovare accoglimento.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'Autorità non accoglie l'istanza del Sig. Romano nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 aprile 2019

**IL PRESIDENTE**

Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Riccardo Capecchi